

# COMUNE DI VAL BREMBILLA

## PROVINCIA DI BERGAMO

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 1</b> <b>Data 31 gennaio</b> <b>2024</b>	<b>OGGETTO:</b> Parere del Revisore Unico sulla Sottosezione 3.3 del PIAO – piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026
--	---

Il Revisore Unico, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, che prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

#### **Richiamati:**

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 che stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968, ora L. n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- l'art. 91 del T.U. che prevede che “gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68” (norme per il diritto al lavoro dei disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., che dispone che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative;
- l'art. 1, comma 557-bis, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., che prevede che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i. che dispone che “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133” (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo);
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i. che prevede che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, triennio 2011-2013;
- l'art. 1, comma 450, della L. 190/2014, che stabilisce che, ai comuni istituiti a seguito di fusione la spesa di personale è data dalla somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente;

- l'art. 33 del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, in particolare:
  - l'art. 4, comma 2, del citato D.P.C.M. 17/03/2020 che stabilisce tra l'altro che "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.";
  - l'art. 5, comma 1, del citato D.P.C.M. 17/03/2020 che stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- il Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con il quale sono state definite le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- il comma 28, dell'art. 9, del D. L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011, gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per gli Enti Locali la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal comma 28 non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- l'articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, che stabilisce che, ai comuni istituiti a seguito di fusione la spesa di personale è data dalla somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente.

**Dato atto** che l'art. 6, del D. L. 9/06/2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 06/08/2021, n. 113, ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), il quale nell'ottica di semplificazione, assorbe molti dei documenti di programmazione tra cui il Fabbisogno Triennale del Fabbisogno del Personale;

- **Vista** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto "PIAO 2024/2026 Adozione e Approvazione";
- **Dato atto** che la suddetta proposta include l'inserimento nella Sezione 3.3 della deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 06/12/2023, avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2024/2026. Approvazione";
- **Dato atto** che nella citata deliberazione è prevista la seguente programmazione:
  - anno 2024: nessuna assunzione a tempo indeterminato e determinato;
  - anno 2025: nessuna assunzione a tempo indeterminato o determinato;
  - anno 2026: nessuna assunzione a tempo indeterminato o determinato.

**Riscontrato** che ai sensi:

- dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006, la spesa annua del personale nel triennio 2024/2026 rispetta, al netto dei rinnovi e delle voci escluse, il limite di 746.304,55 € pari alla media del triennio 2011/2013;
- dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 l'Ente si colloca al di sotto di tale valore soglia di 27,20, con un Rapporto Spesa personale/Entrate Correnti pari a 20,20;
- ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nell'anno 2024 non emergono situazioni di personale in soprannumero o in eccedenza;

## ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, sulla "Sottosezione 3.3 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2024-2026" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "PIAO 2024/2026 Adozione e Approvazione".

Il Revisore Unico

Viberti Dott. Marco